

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 08/06/2017

153 – 12716 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	<b>SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL</b>
Sede legale	Corso Re Umberto 1 - TORINO
Sede operativa	Via Aiassa, 23 – VILLANOVA C.SE
P. IVA	10833770018
Posizione n.	016308

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

l'Impresa **SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL** (*di seguito per brevità SEA*) presso la sede operativa sopra indicata esercita la messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai p.ti 1.1-2.1-3.1-6.1-9.1 e 10.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, rinnovata in data 20/04/2017;

in data 02/02/2016, presentava al SUAP "TERRITORIOIMPRESA" del Comune di VILLANOVA C.SE variante sostanziale della citata iscrizione e contestualmente istanza ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 - riferimento pratica Suap prot. n. 5073/16 del 04/02/2016, a cui ricondurre l'esercizio dell'attività. Tale modalità si rendeva necessaria in quanto in possesso anche di autorizzazione allo scarico di reflui industriali in fognatura, prot. n. 9364 del 12/02/2013, già rilasciata da SMAT, titolo che comporta l'obbligo di ricondurre l'esercizio all'ambito descritto (scarico a cui ha successivamente rinunciato);

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino l'istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05/02/2016, prot. n. 14668/BA4/2016;

con nota prot. n. 22473/LB7/SA/PC del 22/02/2016, la Città Metropolitana di Torino comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione delle autorizzazioni alla gestione rifiuti, ex art. 216 del D.Lgs 152/06 e allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.,

in data 01/03/2016 con nota prot. 26864/LB7/SA/PC, veniva richieste integrazioni, tramite il SUAP, al fine di poter procedere con l'istruttoria;

in data 30/03/2016, prot. CMTTo n. 39940, perveniva riscontro alla succitata nota, contestualmente alla dichiarazione di rinunciare alla gestione del rifiuto riconducibile al p.to 15.1 del D.M. 5/02/98, *Rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica*;

con successiva nota del 20/04/2016 prot n. 49735/LB7/SA/PC venivano richieste ulteriori precisazioni relative, tra l'altro allo scarico dei reflui e alla posizione circa la certificazione di prevenzione incendi;

in data 04/05/2016, con nota prot. n. 1386 del 2/05/2016, il Comune di Villanova segnalava la presenza di una serie di problematiche legate a viabilità, emissioni odorigene, rischio incendio, che avrebbero potuto avere ulteriori ricadute negative sull'ambiente circostante l'impianto;

in data 05/05/2016, prot. n. 55992/BA4 perveniva per il tramite del SUAP, nuova documentazione integrativa, giudicata ancora non esaustiva rispetto le problematiche e le richieste avanzate;

a tale documentazione faceva seguito un ulteriore invio in data 17/05/2016, prot. CMTTo n. 61588;

si procedeva pertanto a riformulare ancora una nota di richiesta precisazioni trasmessa in data 31/05/2016 prot 68113/LB7/SA. Nella stessa nota si sottolineava la necessità di produrre una valutazione impatto acustico, anche per meglio valutare le interazioni sul contesto ambientale dell'insediamento produttivo, determinati dalla modifica all'attuale gestione rifiuti;

in data 03/10/2016, prot. CMTTo n. 114341, la Società richiedeva proroga per la presentazione della valutazione di impatto acustico;

in data 12/12/2016, prot. CMTTo n. 144067 la Società, per il tramite del SUAP, trasmetteva il suddetto documento e contestualmente formalizzava rinuncia allo scarico dei reflui. Veniva inoltre dato conto di essere in fase di predisposizione della documentazione da presentare ai Vigili del Fuoco per il rilascio della Certificazione di prevenzione incendi;

in data 09/01/2017 il competente Servizio Inquinamento Acustico della CMTTo nulla rilevava in ordine alla valutazione di impatto acustico trasmessa;

in data 01/03/2017 prot. CMTTo n. 25229 perveniva da parte della Società, ulteriore nota con cui rinunciavano alla gestione dei rifiuti di cui al p.to 14.1 del D.M. 5/02/98 *Rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di CDR*;

con nota del 14/03/2017, prot. n. 31116/LB7/SA/PC veniva quindi richiesto alla Società, di produrre un nuovo lay out, coerente con tutte le modifiche proposte e, al Comune di Villanova C.se un'ulteriore espressione circa la nuova configurazione di impianto;

in data 22/03/2017, prot. CMTTo n. 34685, perveniva riscontro da parte della SEA, sempre per il tramite del SUAP, contenente ancora una serie di imprecisioni circa la redazione delle schede che si valutava di correggere con la stesura del presente provvedimento;

nelle more del rilascio dell'AUA, considerato il protrarsi dei tempi istruttori, in data 21.03.2017 e in via cautelativa, la SEA presentava comunicazione di rinnovo dell'iscrizione; iscrizione rinnovata in data 20/04/2017;

con nota prot. n. 42840/LB7/SA/PC del 5/04/2017, nel prendere atto dei suddetti intendimenti veniva ribadita la necessità *di dare evidenza documentale della presentazione dell'istanza al Comando dei VVF, come disposto al comma 2 art. 4 del D.P.R. 151/2011, relativamente alle tipologie di rifiuto individuate ai p.ti 1.1, carta e cartone e 6.1 plastica del D.M. 5/2/98 e smi*;

in data 07/04/2017, prot. CMTTo n. 43323/BA4 , pervenivano a completamento della pratica ulteriori precisazioni, tra cui un generale decremento della quantità annua di rifiuti movimentabili e la diminuzione dei quantitativi di rifiuti combustibili in deposito, in attesa di perfezionare la pratica per il rilascio della Certificazione dei Vigili del Fuoco. Inoltre veniva ribadito quanto già dichiarato in precedenza, ossia la rinuncia a gestire i rifiuti destinati a produrre CDR e a processi di digestione anaerobica.

**Considerato che:**

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ne' alla L.R. 40/98 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

il titolo abilitativo, pertinente all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituito nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) è l'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

la SEA ha apportato una serie di varianti alla richiesta di rinnovo con modifica presentata in data 02/02/2016, già sopra citate, tali da rideterminare i quantitativi di rifiuti in stoccaggio soggetti alla normativa dei Vigili del Fuoco, ex D.P.R. 151/2011 nonché la movimentazione annua degli stessi.

**Rilevato che:**

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 90 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 – 50288/2013 del 17/12/2013 *"Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze"*.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 *"Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo"*, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

## DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI SRL sede operativa Via Aiassa, 13 – VILLANOVA C.SE** per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento).

## AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone dell'Allegato A e suballegato A;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

### DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

### INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 08/06/2017

per Il Dirigente del Servizio  
Il Direttore d'Area  
(Dott.ssa Paola MOLINA)

**ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI**

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 06/2016. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

<b>CER</b>	<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b> <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	<b>Attività di rec.</b>	<b>Q.tà mov. (t/a)</b>	<b>Q.tà massima stoccabile (t)</b>
150101-200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	3000	5
150107-200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	20000	60
170405-200140 150104	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	3500	30
150104-170401- 170402-170403- 170404-170406- 170407-200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	2160	30
150102-200139- 191204-200302	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	3000	5
170101-170102- 170103-170107- 170802-170904- 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	1000	30
150103-170201- 200138	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	3500	30
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	500	10
150103-200138	16.1 lettera h) rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da <i>Scarti di legno non impregnato</i>	R13	999	180



L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 3<sup>^</sup>;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. n. 127926/LB7/SA del 14/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'Amministrazione scrivente dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

